

Biocertitalia
Via G. Tiepolo, 25 - Brescia
(+39) 030 2053118
info@biocertitalia.it

NORMA PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO PER LA DETERGENZA DOMESTICA

Il Natural Products Standard ha lo scopo di permettere ai consumatori, attraverso un marchio distintivo e affidabile, di riconoscere tutti quei prodotti che soddisfino le loro richieste di naturalità. I criteri da osservare nella produzione e nella scelta delle materie prime da impiegare sono descritti e pubblicati nel presente Standard. La conformità ai suddetti criteri permette di avvalersi della dicitura "Natural Product and detergent

Standard approved by Biocertitalia

garantita da un sistema di controllo indipendente, ed assicurata da ispezioni annuali dei siti produttivi.

Il Natural Products Standard prende fondamento dall'esperienza maturata negli anni da Bios con le certificazioni cogenti del biologico e volontarie. Contempla altre categorie di prodotti onde evitare qualunque confusione con lo standard cosmetico esistente, Biocertitalia è direttamente coinvolta nel suo sviluppo e aggiornamento, e la rilevanza e qualità del Natural Products Standard viene esplicitamente confermata da Biocertitalia attivamente impegnata nella sua promozione.

Il Natural Product Standard deve essere quindi considerato come uno strumento per promuovere sia una corretta informazione rivolta ai consumatori sia una onesta competitività.

I suoi contenuti sono soggetti a controlli regolari sulla base del progresso tecnologico e della conoscenza, e una particolare considerazione viene data ai sistemi produttivi rispettosi dell'ambiente e ai sistemi di gestione sostenibile.

I suggerimenti che provengono dai consumatori sono particolarmente richiesti e graditi.

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

I controlli che vengono effettuati per garantire l'osservanza al Natural Product Standard riguardano i prodotti per le applicazioni tecniche. Sono esclusi i prodotti cosmetici oggetto dello specifico standard, e contraddistinti da un apposito marchio di controllo. Il campo di applicazione si estende pertanto a coprire prodotti ad uso medico/sanitario, farmaceutico, ai prodotti biocidi, ai detergenti e prodotti per la pulizia, ai prodotti per la cura degli animali e delle piante in ambito domestico.

La suddivisione merceologica nelle diverse categorie di riferimento segue le specifiche definizioni della legge Europea.

Soggetti ai controlli di conformità del Natural Product Standard sono tutti quei prodotti ufficialmente registrati dai diversi distributori.

La dicitura

"Natural Product

Standard approved by Biocertitalia"

fornisce quindi una indicazione che riguarda solo lo specifico prodotto immesso in commercio, e non linee di prodotti o marchi o compagnie in quanto tali.

Le basi dell'attività di controllo sono illustrate nei criteri di seguito elencati. Il Natural Product Standard all'occorrenza può dotarsi di regole specifiche e caratteristiche, applicabili a ben definiti gruppi di prodotti.

L'allocazione del marchio non prevede una implicita conferma della qualità del prodotto, del resto non definita come criterio nello standard, nè rappresentare una conferma del rispetto delle legislazioni vigenti e specifiche per il prodotto.

2. MATERIE PRIME

E' permesso utilizzare materie prime di origine vegetale non modificate geneticamente. Non è permesso impiegare sostanze derivanti dalla soppressione animale. L'uso di materie prime di origine minerale è permesso nella misura in cui si tratta di sali minerali, inorganici, acidi e basi.

E' vietato utilizzare materie prime appartenenti alle seguenti categorie :

Coloranti sintetici
Profumazioni sintetiche
Composti etossilati
Siliconi
Paraffine e
altri derivati del petrolio

Le fragranze naturali conformi allo Standard ISO 9235, o prodotte per via biotecnologica, sono permesse.

3. PROCESSI PRODUTTIVI

Tutti i processi di carattere fisico, enzimatico o microbiologico sono permessi al fine di ottenere le materie prime, i composti intermedi e i prodotti finiti, incluse le estrazioni con solventi naturali. Le materie prime naturali ritenute conformi secondo quanto previsto al punto 2 possono essere sottoposte a trattamenti di idrolisi, idrogenazione, ossidazione, riduzione ed esterificazione, così come ad altre reazioni di scissione (cleavage) e condensazione. Lo stesso si applica a sostanze e miscele ottenute con questi processi.

Agenti di estrazione e catalizzatori non conformi ai presenti criteri potranno essere impiegati unicamente se dovessero risultare assolutamente necessari per il processo produttivo, alla luce dello stato dell'arte delle possibilità offerte dalla tecnologia. Dovranno essere totalmente eliminati al termine del processo produttivo stesso, fino al massimo livello tecnicamente possibile. Potranno essere contenuti nel prodotto finito solo in tracce o concentrazioni tecnicamente ineliminabili, sprovviste di effetto alcuno.

4. CONSERVAZIONE

Per assicurare la sicurezza del prodotto è possibile utilizzare i seguenti conservanti naturali-identici :

Acido Benzoico e I suoi sali
Acido Salicilico e I suoi sali
Acido Sorbico e I suoi sali
Alcol Benzilico
Acido Deidroacetico e I suoi sali

5. COMUNICARE IL CONTENUTO IN BIO

5.1 In funzione delle diverse regolamentazioni vigenti per il prodotto specifico, l'informazione sul contenuto in ingredienti, additivi, sostanze biologiche eventualmente presenti nel prodotto (da ora in avanti "ingredienti") è permessa solamente dietro presentazione di un valido certificato che ne comprovi l'osservanza alla normativa legale di riferimento, inerente alla produzione biologica delle sostanze naturali. Qualunque normativa a valore legale e senza alcuna restrizione geografica viene considerata, così come sistemi di certificazione equivalenti contemplati all'interno della normativa legale. Lo stesso si applica oltre che alla dicitura "biologico" ("organic"), a descrizioni similari quali "da agricoltura biologica controllata", "eco", "bio", ecc., indipendentemente dalla lingua utilizzata.

5.2 L'utilizzo del termine "biologico" riferito al prodotto stesso in quanto tale, o l'impiego di scritture similari che diano l'impressione al consumatore che il prodotto sia biologico nella sua interezza, è consentito unicamente nel caso in cui il prodotto contenga almeno il 95% di ingredienti biologici sul totale del prodotto, escludendo acqua e minerali. Il calcolo viene fatto considerando le quantità di ingredienti utilizzate in fase di produzione, e in particolare :

- Gli ingredienti biologici, come ad esempio le parti di piante, sono considerati secondo il loro peso totale.

- Gli estratti ottenuti da sostanze biologiche sono considerati anch'essi secondo il loro peso totale qualora il solvente di estrazione sia anch'esso biologico o non ve ne resti traccia residua (come ad esempio nel caso dell'estrazione con CO₂ supercritica). Nel caso di presenza di solvente residuo non biologico o di idrolati, la percentuale di biologico dell'ingrediente è calcolata nel modo seguente :

$$[(\text{sostanze biologiche utilizzate} + \text{solventi biologici}) : (\text{sostanze biologiche utilizzate} + \text{solventi totali})] \times 100$$

- Se vengono utilizzati dei concentrati, non viene fatto alcun ricalcolo per ottenere il peso prima della concentrazione; in particolar modo non viene considerata l'acqua aggiunta al concentrato in una fase successiva.

- Per quanto riguarda gli ingredienti ottenuti con processi non fisici ammessi, la percentuale di biologico considerata viene calcolata nel seguente modo :

a) Sulla base del loro peso totale, se tutte le materie prime di partenza sono esse stesse biologiche

b) Sulla base del peso totale del prodotto risultante nel caso di scissione della materia prima di partenza, sempre che questa sia biologica.

c) Se vengono utilizzate in modo parziale delle sostanze non biologiche la percentuale di biologico considerata verrà calcolata come di seguito descritto :

$$(\text{Peso delle sostanze impiegate di qualità biologica} : \text{peso dell'ingrediente}) \times 100$$

5.3 Purchè il consumatore non abbia l'impressione che il prodotto sia biologico nella sua interezza è possibile indicare la quantità calcolata di biologico in percentuale sul prodotto, come previsto al punto 5.2, anche se la stessa fosse minore del 95%.

5.4 Nella misura in cui la dicitura "biologico", o altra comunicazione equivalente, venga usata come elemento di un marchio registrato (trademark), di un nome aziendale o di una specifica designazione commerciale, senza che siano soddisfatti i requisiti previsti al punto 5.2, questo potrà essere ammesso unicamente in assenza di altre comunicazioni aziendali che diano l'impressione che il prodotto sia biologico nella sua interezza.